

## REGOLAMENTO (UE) 2022/1321 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2022

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per l'oxifluorfen l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'"Autorità") ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, olive da tavola, cachi, melagrane, cipolle, cavoli a testa e semi di girasole. Per altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.
- (3) Per la sostanza piroxsulam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(3)</sup>. Ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti allo specifico limite di determinazione (LD) o all'LMR di base. Per alcuni prodotti gli LD specifici richiedono adeguamenti a valori più elevati alla luce della fattibilità analitica. Tali LD dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for oxyfluorfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'oxifluorfen conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2020;18(10):6269.

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyroxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il piroxsulam conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2020;18(10):6260.

